

Decreto n. 38 del 6 aprile 2020

CHIARIMENTI

Si fa seguito all'emanazione del Decreto 38 del 6 aprile 2020, che detta disposizioni speciali in materia di servizio "delivery", a cura del trasporto pubblico non di linea, al fine di offrire una interpretazione il più possibile omogenea di quanto in esso disposto.

Punto 3 - la tariffa per l'esecuzione del servizio è pari al massimo ad euro 7,50 per il servizio di consegna nel raggio di 2,5 chilometri, a 10 euro per il servizio di singola consegna con ricevimento e recapito nell'ambito del medesimo comune e al massimo a 15 euro per il servizio di singola consegna con ricevimento e recapito nell'ambito di più comuni.

Per assicurare uniformità interpretativa, si chiarisce che tale disposizione va applicata alla luce del contesto normativo nazionale e regionale in materia (Legge n. 21 del 15.1.1992 e L.R. n. 24/1995).

In particolare, tenuto conto del disposto dell'art 2 della Legge 21/92, è da intendere che le tariffe per il trasporto di cose straordinariamente previste nell'ordinanza in oggetto, si devono applicare, unicamente, all'interno degli ambiti comunali e sovracomunali, se e come predefiniti dagli enti competenti.

Nel contesto metropolitano torinese, gli ambiti comunali e sovracomunali, nei quali si applica la tariffa massima di euro 15, sono quelli agli atti della Citta Metropolitana di Torino, ex Provincia, ovvero la DCP 91-26636/2014 e s.m.i., che definisce "l'area metropolitana di Torino", per il servizio taxi, nei comuni di Beinasco, Collegno, Grugliasco, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Rivoli, San Mauro Torinese, Settimo Torinese, Torino e Venaria Reale, nonché la DCP 225-1025480/2007, che definisce l'ambito Aeroporto, composto dai comuni di Caselle, San Francesco al Campo, San Maurizio Canavese e Torino.

Per il trasporto di cose su più ampie distanze e diversi ambiti sovracomunali, l'ordinanza in oggetto non dispone tariffe straordinarie obbligatorie.